



La Comunicazione Unica

Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica ha semplificato il rapporto tra le imprese e la Pubblica amministrazione.

In precedenza gli interessati adempivano ai propri obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS utilizzando procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) si utilizzavano moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax o presentazioni allo sportello per:

1. richiedere il codice fiscale e la partita IVA;
2. aprire la posizione assicurativa presso l'INAIL;
3. chiedere l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi
4. chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Grazie al coordinamento fra questi enti è stato possibile avviare, nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, processi di semplificazione amministrativa che sfruttano i benefici offerti dalla telematica. Con la Comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico, il Registro delle Imprese, che è l'unico soggetto a cui inviare la pratica digitale contenente le informazioni per tutti gli enti.

La pratica di Comunicazione Unica è un insieme di file così strutturato: modello di Comunicazione Unica (documento contenente i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti):

- modelli per il Registro delle Imprese;
- modelli per l'Agenzia delle Entrate;
- modelli per l'INPS;
- modelli per l'INAIL;
- eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

Per spedire la pratica di Comunicazione Unica è possibile utilizzare la piattaforma messa a disposizione dal servizio camerale accedendo on-line al sito starweb.infocamere.it [1]

Per firmare la pratica di Comunicazione Unica con lo stesso valore legale della firma autografa è necessario dotarsi della Firma Digitale. Con note [2/2021](#) [2] e [1/2022](#) [3], il Conservatore del Registro delle Imprese ha disposto l'**eliminazione della delega di firma all'intermediario per la presentazione di domande o denunce da presentare al Registro delle Imprese (R.I.) e al Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.)**

La **Firma Digitale** è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire la validità di un documento informatico: tramite l'apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso contenute.

La Firma Digitale di un documento informatico soddisfa tre esigenze:



1. che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (**autenticità**);
2. che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (**non ripudio**);
3. che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (**integrità**).

La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.

Firmare digitalmente un file è un'operazione semplice e veloce, che richiede:

1. un dispositivo di firma (smart card, token USB, ...);
2. un software di firma.

La ricevuta della pratica di Comunicazione Unica e le successive comunicazioni degli Enti destinatari della pratica vengono recapitate automaticamente nella tua casella PEC.

La PEC in ComUnica

Nell'ambito della Comunicazione Unica, le Camere di Commercio e gli altri Enti coinvolti adottano la Posta Elettronica Certificata per comunicare con le imprese.

Pertanto, per l'inoltro di una pratica di Comunicazione Unica, è necessario indicare nel "Modello di Comunicazione Unica" l'indirizzo di PEC a cui tutte le Amministrazioni destinatarie invieranno all'interessato le ricevute, gli esiti o altre comunicazioni relative al procedimento. Tale indirizzo sarà utilizzato dalle Amministrazioni unicamente ai fini del procedimento stesso.

Naturalmente anche ai fini della Comunicazione Unica può essere indicato l'indirizzo PEC che tutte le imprese devono iscrivere al Registro Imprese.

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 1.3 (8 votes)

Rate

Ultima modifica: Venerdì 13 Giugno 2025

Condividi

Source URL: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/la-comunicazione-unica>

Collegamenti

[1] <http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>

[2] https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/nota_2.pdf

[3] https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/rinvio_decorrenza_nota_2-signed.pdf